
	<p>Regione Emilia Romagna Provincia di Piacenza</p> <p style="text-align: center;">COMUNE DI VIGOLZONE</p>						
	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO L.R. 24 Marzo 2000 n° 20</p>						
							
	<p style="text-align: center;">VALSAT Sintesi Non Tecnica Modificato con accoglimento di riserve ed osservazioni</p>						
	<table><tr><td>Sindaco Francesco ROLLERI</td><td style="text-align: right;">Progettisti Arch. Ugo GALLUPPI</td></tr><tr><td>Assessore all'Urbanistica Loris CARAGNANO</td><td style="text-align: right;">Arch. Paolo ORSI</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Collaboratori: Arch. Alessio BENZI, Arch. Alessandro GALLUPPI</td></tr></table>	Sindaco Francesco ROLLERI	Progettisti Arch. Ugo GALLUPPI	Assessore all'Urbanistica Loris CARAGNANO	Arch. Paolo ORSI	Collaboratori: Arch. Alessio BENZI, Arch. Alessandro GALLUPPI	
Sindaco Francesco ROLLERI	Progettisti Arch. Ugo GALLUPPI						
Assessore all'Urbanistica Loris CARAGNANO	Arch. Paolo ORSI						
Collaboratori: Arch. Alessio BENZI, Arch. Alessandro GALLUPPI							

INDICE

A – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	pag.	3
B – RIFERIMENTI AGLI ESITI DELLA VALSAT DEL PSC	pag.	7
C - PROPOSTA DI RUE	pag.	8
D - AZIONI DI RUE	pag.	10
1) Ambiti di PSC: Centri Storici ed insediamenti storici isolati.	pag.	10
2) Ambiti di PSC: Beni Testimoniali.	Pag.	10
3) Ambiti di PSC: Ambiti consolidati a prevalente destinazione residenziale.	pag.	11
4) Ambiti di PSC: Ambiti specializzati per attività produttive.	Pag.	11
5) Ambiti di PSC: Ambiti agricoli di valore naturale - ambientale.	Pag.	12
6) Ambiti di PSC: Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico.	Pag.	12
7) Ambiti di PSC: Ambiti a vocazione produttiva agricola.	Pag.	13
8) Ambiti di PSC: Patrimonio edilizio rurale.	Pag.	13
E – VALUTAZIONE DI COERENZA	pag.	14
F - VALUTAZIONE DEGLI EVENTUALI IMPATTI DELLE AZIONI DI RUE IN MERITO ALLE COMPONENTI AMBIENTALI	pag-	16
G – PIANO DI MONITORAGGIO	pag.	16
H - REPORT PERIODICI	pag.	17
I – VERIFICA DI CONFORMITA' AI VINCOLI E PRESCRIZIONI	pag.	17

A – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

In questa sezione viene affrontata la tematica della Valutazione Ambientale Strategica dal punto di vista normativo, in modo da esplicitare sinteticamente l'exkursus storico dell'assetto legislativo in materia di valutazione ambientale di piani e programmi.

la Direttiva 2001/42/CE

Il 27 giugno 2001 il Parlamento e il Consiglio Europei hanno approvato la *Direttiva 2001/42/CE “Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”*, che doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 21 giugno 2004.

L'adozione della Direttiva Europea sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, prefigura un ruolo centrale della VAS in tutte le politiche di sviluppo economico e di assetto del territorio, con l'obiettivo di *“garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile” (art.1).*

Al tal fine, la VAS prevede l'elaborazione di un rapporto ambientale *“in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano e del programma” (art. 5).*

Infine la stessa Direttiva stabilisce che siano controllati gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piano al fine, tra l'altro, di individuarne tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune.

La legge regionale n. 20/2000

Alcune regioni tra cui l'Emilia Romagna con la *LR 20/2000 (“Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”)*, hanno recepito le direttive comunitarie.

Si conferma così l'importante ruolo strategico che assumono gli strumenti di gestione dei processi di trasformazione territoriale per uno sviluppo sostenibile attento alla qualità della vita e dell'ambiente: in questa direzione la L.R. n. 20/2000 fa del tema della sostenibilità

uno degli elementi fondamentali sui quali gli strumenti di pianificazione sono costruiti. Nel secondo comma dell'*art. 2 "Funzioni ed obiettivi della pianificazione"*, sono indicati fra gli *"obiettivi generali"* della pianificazione territoriale ed urbanistica *"la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio"*, il miglioramento della *"qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani"*, la riduzione della *"pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali anche attraverso opportuni interventi di riduzione e mitigazione degli impatti"* e la promozione del *"miglioramento della qualità ambientale"*.

I temi ambientali entrano perciò in modo consistente nel processo di pianificazione come scelte ed indirizzi che il PSC individua e fa propri, al pari dei contenuti più tradizionalmente collegati alla pianificazione dell'assetto territoriale.

La legge introduce *"per piani e programmi (art.5) la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo alla normativa nazionale e comunitaria (VAL.S.A.T.)"*. Questo specifico documento dedicato al tema della sostenibilità ambientale e territoriale si costituisce come parte integrante del PSC.

Essa è volta ad individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall'attuazione delle scelte di piano e consente, di conseguenza, di selezionare, tra le possibili soluzioni alternative, quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali del piano. Nel contempo, la VALSAT individua le misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o compensare l'incremento delle eventuali criticità ambientali e territoriali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate. La sua funzione principale è quindi quella di controllo e supporto alla programmazione, al fine di mediare eventuali situazioni di conflitto tra politiche di valorizzazione del territorio e tutela dell'ambiente.

La DCR n. 173/2001

Il Consiglio Regionale specificato più puntualmente i contenuti della VALSAT attraverso la *Deliberazione n.173 del 4 aprile 2001 ("Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione")*, configurando la VALSAT: *"come un momento del processo di pianificazione, che concorre alla definizione delle scelte di piano. Essa è volta ad individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall'attuazione delle singole scelte di piano e consente, di conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali. Nel contempo, la VALSAT individua le misure di pianificazione"*

volte ad impedire, mitigare o compensare l'incremento delle eventuali criticità ambientali e territoriali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate".

Pertanto la VALSAT nel corso del processo pianificatorio:

- *acquisisce, attraverso il quadro conoscitivo, lo stato e le tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici e le loro interazioni (**analisi dello stato di fatto**);*
- *assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, di salubrità e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata, nonché gli obiettivi e le scelte strategiche fondamentali che l'Amministrazione procedente intende perseguire con il piano (**definizione degli obiettivi**);*
- *valuta, anche attraverso modelli di simulazione, gli effetti sia delle politiche di salvaguardia sia degli interventi significativi di trasformazione del territorio previsti dal piano, tenendo conto delle possibili alternative (**individuazione degli effetti del Piano**);*
- *individua le misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi ovvero quelle idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di Piano ritenute comunque preferibili sulla base di una metodologia di prima valutazione dei costi e dei benefici per un confronto tra le diverse possibilità (**localizzazione alternative e mitigazioni**);*
- *illustra in una dichiarazione di sintesi le valutazioni in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale dei contenuti dello strumento di pianificazione, con l'eventuale indicazione delle condizioni, anche di inserimento paesaggistico, cui è subordinata l'attuazione di singole previsioni; delle misure e delle azioni funzionali al raggiungimento delle condizioni di sostenibilità indicate, tra cui la contestuale realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione (**valutazione di sostenibilità**);*
- *definisce gli indicatori, necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio degli effetti del Piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi (**monitoraggio degli effetti**).*

Il recepimento legislativo nazionale: il D.Lgs n. 152/2006 e successive norme di adeguamento

Lo stato italiano in tema di sviluppo sostenibile ha emanato il D.Lgs n. 152/2006 il quale è stato sottoposto a numerose modifiche ed integrazioni che ne hanno posticipato l'entrata in vigore: in modo particolare è stata proprio la Parte Seconda del predetto decreto ad essere messa costantemente in discussione, ovvero la sezione recante norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di impatto Ambientale.

È stato quindi di seguito pubblicato sul Supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale". Tale norma introduce rilevanti e numerose innovazioni rispetto al testo della Parte Seconda del Decreto n. 152/2006, che apportano alcune conseguenze rilevanti sull'azione amministrativa soprattutto in materia di VAS e VIA della Regione e degli Enti Locali dell'Emilia Romagna.

L'11 agosto del 2010 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, il cosiddetto "terzo decreto correttivo" al Testo Unico Ambientale, il D.lgs n. 152/2006.

Il nuovo intervento normativo, adottato dal Governo in attuazione dell'art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, reca modifiche e integrazioni:

- alla Parte I del D.Lgs. n. 152 del 2006, relativa alle disposizioni comuni e ai principi generali;
- alla Parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006, relativa alla disciplina della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), della Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- alla Parte V del D.Lgs. n. 152 del 2006, relativa alla tutela dell'aria e alla riduzione delle emissioni in atmosfera.

Quanto alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 128 del 2010 alle disposizioni comuni e ai principi generali appare rilevante segnalare il nuovo periodo aggiunto al comma 4 dell'art. 3-quinquies del Testo unico Ambientale in ordine ai rapporti tra il livello istituzionale regionale e quello degli locali: "Qualora sussistano i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione può esercitare il suo potere sostitutivo".

In tema di procedimenti VAS, VIA e AIA, tra gli interventi più significativi introdotte dalla novella normativa del 2010 vi sono innanzitutto alcune nuove definizioni, e più relativamente alla VIA (valutazione degli impatti ambientali di progetti, dunque di singole opere), è stato modificato parte dell'*iter* procedimentale, prevedendo, tra l'altro, norme di

coordinamento con la legge sul procedimento amministrativo ([L. n. 241 del 1990](#)) e col diritto del pubblico alla partecipazione alle decisioni ambientali (il procedimento VIA è disciplinato dagli artt. 19 – 29 del [D.Lgs. n. 152 del 2006](#)).

Nel corso di un anno a partire dal 13 febbraio 2008 la Regione provvede ad adeguare la propria normativa alle disposizioni del D.Lgs n. 4/2008, continuando a dare applicazione a dette disposizioni regionali.

Nella presente situazione la Regione Emilia Romagna ha emanato la L.R. 13 giugno 2008, n. 9 (“Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”): in particolare, in seguito al D.Lgs n. 4/2008 la Regione Emilia Romagna ha approvato la suddetta L.R. n. 9/2008 secondo cui *la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla L.R. n. 20/2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) di cui all’art. 5 della medesima legge, integrata dagli adempimenti e fasi procedurali previsti dal D.Lgs n. 152 del 2006 non contemplati dalla L.R. n. 20 del 2000.*

La medesima legge evidenzia all’art. 1 che per quanto concerne piani e programmi di regime comunale l’autorità competente all’istruttoria della Valutazione Ambientale Strategica e/o Valsat è rappresentata dalla Provincia.

La Regione Emilia Romagna, mediante l’entrata in vigore della L.R. n. 6 del 2009 abroga il riferimento normativo regionale afferente alla L.R. n. 20/2000. Ad ulteriore chiarimento delle disposizioni contenute in quest’ultima legge regionale la Regione Emilia Romagna ha pubblicato sul BUR n. 39 del 04/03/2010 una Circolare con la quale illustra i principali passaggi procedurali della valutazione ambientale dei piani e programmi.

Occorre accennare, infine, al D.Lgs. n. 128/2010, che ha introdotto alcuni ulteriori modifiche, precisazioni e chiarimenti alla disciplina stabilita dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).

B – RIFERIMENTI AGLI ESITI DELLA VALSAT DEL PSC

A partire dalla stesura della VALSAT del PSC (approvato con Deliberazione del C.C. n°60 del 28/07/2010), il percorso valutativo prosegue con la stesura della relazione della verifica di VALSAT del RUE, secondo i dettami della normativa urbanistica della Regione Emilia Romagna (LR n 6/2009 che modifica la LR 20/2000).

L'analisi e la valutazione del quadro ambientale di riferimento del territorio comunale di Vigolzone è stata dettagliata nella redazione della relazione di VALSAT del PSC approvato in ottemperanza alle indicazioni della direttiva 2001/42/CE, così come recepiti dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., per il documento del piano o programma ove sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o programma medesimo potrebbe avere sull'ambiente.

La relazione di VALSAT del PSC, verificata la congruità degli obiettivi generali PSC/PTCP 2000 ed esaminate le alternative localizzative, procede alla definizione degli obiettivi specifici (azioni) per attuare gli obiettivi generali del PSC e quindi alla valutazione di sostenibilità delle azioni di piano (coerenza interna), confrontando le azioni di piano con gli obiettivi di sostenibilità scelti sulla base della rappresentabilità del Comune di Vigolzone e comprendenti:

- Salvaguardia risorse acqua,
- Salvaguardia qualità dell'aria,
- Contenimento del consumo suolo e della impermeabilizzazione
- Contenimento dei rifiuti,
- Contenimento dell'inquinamento acustico.
- Conservazione e recupero dei beni naturali ed ambientali,
- Conservazione e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale,
- Valorizzazione dei caratteri identificativi del territorio,
- Interazione con le reti tecnologiche,
- Interazione con i vincoli territoriali

C - PROPOSTA DI RUE

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), in base alla LR 20/2000 corrisponde al secondo livello di articolazione della pianificazione comunale.

L'elaborazione del RUE del Comune di Vigolzone si colloca all'interno del processo formativo degli strumenti urbanistici comunali ai sensi della L.R. n. 20/2000 e s.m.i., e segue l'approvazione del PSC avvenuta il 28/07/1010, disciplinando i contenuti pianificatori di propria competenza.

Il RUE è strumento urbanistico valido a tempo indeterminato e, in conformità a quanto previsto dall'Art. 29 della LR. 20/2000, contiene :

- La disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d'uso;
- Le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie;
- Le norme igieniche di interesse edilizio nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano lo spazio urbano;
- La definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo;
- La disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
- I casi e le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.

Per quanto in particolare si riferisce agli ambiti e alle zone del PSC, il RUE disciplina:

- Le trasformazioni negli ambiti consolidati a prevalente funzione residenziale, articolando quelli individuati nel PSC in corrispondenza dei tessuti urbani del Capoluogo e delle frazioni in sub-ambiti a diverso grado di tutela degli spazi liberi da edifici e dei giardini esistenti;
- Gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al 6° comma dell'Art. A- 13 dell'allegato alla LR 20/2000, articolandoli secondo la suddivisione per tipologie insediative, che prevedono gli ambiti consolidati di rilievo comunale e gli ambiti edificati o in corso di attuazione tramite strumento urbanistico preventivo;
- Gli interventi edificatori e di trasformazione del suolo negli ambiti e nelle zone del territorio rurale, tenendo conto dei vincoli sovraordinati e della articolazione operata nel P.S.C.;
- Gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico e negli ambiti del sistema insediativo storico (per i quali viene elaborata nel RUE specifica disciplina particolareggiata).

Il RUE del comune di Vigolzone ricade nel caso esplicitato dal comma 5 dell'art. 5 della LR 20/2000 come modificato dalla LR 6/2009, per cui si procede alla elaborazione della VALSAT.

Il presente documento assolve l'obiettivo di valutare la proposta di RUE in ordine alla significatività dei suoi potenziali impatti sull'ambiente. Per quest'ultimo fine, il presente documento è articolato secondo i seguenti criteri:

- Riferimento agli esiti della VALSAT del PSC,

- Definizione delle azioni di RUE,
- Valutazione di coerenza fra Obiettivi specifici del PSC ed Azioni di RUE,
- Valutazione degli eventuali impatti delle azioni di RUE in merito alle componenti ambientali
- Monitoraggio
- Report periodici
- Verifica di conformita' ai vincoli e prescrizioni

D - AZIONI DI RUE

Le azioni che il RUE introduce per l'attuazione del PSC sono evidenziate nei seguenti prospetti e schematizzate come segue:

1) Ambiti di PSC: Centri Storici ed insediamenti storici isolati.

AZIONE DI RUE.

Il Rue, nei centri storici e negli insediamenti storici isolati così come identificati dal PSC e sulla base delle schede analitiche facenti parte del QC del PSC (Tav. A6a,A6b, A10), definisce la disciplina particolareggiata attribuendo ai singoli elementi storici gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili in grado di perseguire la conservazione e la valorizzazione delle strutture esistenti d'interesse storico.

DEFINIZIONE DELL'AZIONE DI RUE.

Disciplina particolareggiata dei centri storici e degli insediamenti storici isolati.

2) Ambiti di PSC: Beni Testimoniali.

AZIONE DI RUE.

Il Rue definisce per i beni testimoniali, così come evidenziati e classificati dal PSC, la disciplina volta a garantirne il recupero, la conservazione e la valorizzazione degli elementi caratterizzanti

DEFINIZIONE DELL'AZIONE DI RUE.

Disciplina dei beni testimoniali.

3) Ambiti di PSC: Ambiti consolidati a prevalente destinazione residenziale.

AZIONE DI RUE.

Il Rue, sulla base della documentazione analitica del QC del PSC e con riferimento alla zonizzazione del previgente PRG, articola in sub ambiti gli ambiti residenziali consolidati definendo le specifiche normative ed articolandoli in:

- Zone residenziali sature.

Tali zone comprendono le aree urbanizzate e già completamente edificate aventi indici ad intensità media nelle quali, oltre a modesti ampliamenti volumetrici, viene ammesso un $U_f=0,4$ mq./mq. Introducendo il rispetto di un indice di permeabilità $I_{pf}=30\%$ della Sf.

DEFINIZIONE DELL’AZIONE DI RUE: Zone residenziali sature.

- Zone residenziali di saturazione.

Tali zone comprendono le aree urbanizzate e parzialmente edificate nelle quali possono ritenersi ammissibili ampliamenti e sopralti o nuova edificazione nelle aree libere. Tali zone comprendono anche le aree oggetto di PUE convenzionali ed in corso di completamento. Le norme articolano tali zone come “Zone B2, B3, B4 e B5” consentendo il raggiungimento di indici $U_f=0,32-0,4$ mq./mq. ed indice di permeabilità $I_{pf}=30\% - 35\%$ della Sf.

DEFINIZIONE DELL’AZIONE DI RUE: Zone residenziali di saturazione.

4) Ambiti di PSC: Ambiti specializzati per attività produttive. Attività produttive esistenti. Attività produttive in PUE in corso di attuazione.

AZIONE DI RUE.

Il Rue, sulla base della documentazione analitica del QC del PSC e con riferimento alla zonizzazione del previgente PRG, articola in sub ambiti delle attività produttive esistenti definendo le specifiche normative ed articolandoli in:

- Zone produttive sature.

Tali zone comprendono aree interessate da insediamenti produttivi ubicati in adiacenza o all’interno del tessuto residenziale consolidato per le quali il RUE prevede la possibilità di ricostruzione o ristrutturazione con indice $U_f=0,4$

mq./mq. o, in alternativa, il recupero a fini residenziali senza superare la Sul e l'altezza massima preesistente.

DEFINIZIONE DELL'AZIONE DI RUE: Zone produttive sature.

- Zone produttive di completamento.

Tali zone comprendono le aree ed i fabbricati a destinazione produttiva esistenti e le relative aree necessarie per l'ampliamento delle attività, nonché le aree libere già urbanizzate. Tali zone comprendono, inoltre, le aree oggetto di PUE convenzionati ed in corso di attuazione. Il RUE prevede indici $U_f=0,48$ mq./mq. e l'obbligo di cessione di aree di parcheggio pubblico in misura del 10% della nuova edificazione.

DEFINIZIONE DELL'AZIONE DI RUE: Zone produttive di completamento.

5) **Ambiti di PSC: Ambiti agricoli di valore naturale - ambientale.**

AZIONE DI RUE.

Gli ambiti di valore naturale – ambientale comprendono le aree soggette a specifica disciplina di tutela ed a locali progetti di valorizzazione, promuovendo la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici salvaguardando la sicurezza del territorio e le risorse naturali ed ambientali presenti. Il RUE, in tali ambiti, stabilisce la disciplina edificatoria, limitata al recupero del patrimonio edilizio esistente, alla possibile realizzazione di infrastrutture pubbliche qualora non sussistano alternative localizzative e la realizzazione di manufatti tecnologici compatibili.

DEFINIZIONE DELL'AZIONE DI RUE: Ambiti agricoli di valore naturale-ambientale.

6) **Ambiti di PSC: Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico.**

AZIONE DI RUE.

Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico comprendono le aree rurali che presentano caratteristiche di qualità ed integrità nel rapporto fra ambiente naturale paesaggistico ed attività antropiche. In questi ambiti il RUE condiziona e limita gli interventi ammissibili alle esigenze di rispetto ambientale e paesaggistico,

incentrando il recupero del patrimonio edilizio di interesse storico e testimoniale ai fini dell'offerta agri turistica del turismo rurale. Il RUE stabilisce, inoltre, la specifica normativa che regola in tali ambiti l'attività agricola integrata con funzioni di miglioramento del paesaggio e dell'ambiente.

DEFINIZIONE DELL'AZIONE DI RUE: Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico.

7) Ambiti di PSC: Ambiti a vocazione produttiva agricola.

AZIONE DI RUE.

Gli ambiti a vocazione produttiva agricola comprendono le aree che presentano elevate caratteristiche pedologiche ed agronomico-produttive. In questi ambiti il RUE definisce le norme e gli indici urbanistici volti a garantire, nel rispetto del paesaggio agrario, la funzionalità produttiva agricola.

DEFINIZIONE DELL'AZIONE DI RUE: Ambiti a vocazione produttiva agricola.

8) Ambiti di PSC: Patrimonio edilizio rurale.

AZIONE DI RUE.

Il PSC, nel QC (All. A5b), analizza i fabbricati nel territorio rurale mediante la redazione di schede che, per ogni insediamento, rilevano:

- lo stato di fatto (destinazione, uso e tipologia);
- la rilevanza paesaggistica (posizione, contesto, visibilità);
- le indicazioni per il recupero (usi ammissibili e tipologia d'intervento ammissibile)

Il RUE, in conformità con le indicazioni del PSC, articola i fabbricati esistenti in base alle destinazioni ammissibili (residenziali ed agricole) definendone la normativa per il recupero finalizzato alla conservazione e valorizzazione degli elementi paesaggistici.

DEFINIZIONE DELL'AZIONE DI RUE: Recupero di fabbricati esistenti in ambiti rurali.

E – VALUTAZIONE DI COERENZA

Si procede quindi alla valutazione di coerenza fra gli “OBIETTIVI SPECIFICI DEL PSC” e le “AZIONI DI RUE” mediante la formazione di una matrice che evidenzia la coerenza su tre livelli : Coerente, Indifferente e Non coerente .

La matrice evidenzia una sostanziale coerenza fra le azioni del RUE con gli obiettivi specifici del PSC ponendo in evidenza esclusivamente livelli Coerente e Indifferente con la completa assenza di valori Non coerente.

F - VALUTAZIONE DEGLI EVENTUALI IMPATTI DELLE AZIONI DI RUE IN MERITO ALLE COMPONENTI AMBIENTALI

Il RUE propone la disciplina delle trasformazioni urbanistico – edilizie articolate per diverse tipologie di ambiti, ma ben individuate sia in cartografia che nei contenuti. Le problematiche ambientali sono state inquadrare grazie all’applicazione delle precedenti fasi della VALSAT del PSC che costituisce il contesto analitico di riferimento anche per la valutazione della presente proposta di RUE.

Per la valutazione dei potenziali impatti significativi sull’ambiente del territorio comunale si adotta un metodo tabellare in cui implementare una matrice di analisi e valutazione, in cui sono evidenziati gli effetti della trasformazione potenzialmente positivi, negativi o indifferenti conseguenti l’attuazione delle trasformazioni urbanistico – edilizie di competenza del RUE e delle sue eventuali prescrizioni, con indicate le misure di mitigazione e/o compensazione.

Vengono implementate delle matrici fra i seguenti obiettivi di sostenibilità individuati nella VALSAT del PSC:

- Salvaguardia risorse acqua,
- Salvaguardia qualità dell’aria,
- Contenimento del consumo suolo e della impermeabilizzazione
- Contenimento dei rifiuti,
- Contenimento dell’inquinamento acustico.
- Conservazione e recupero dei beni naturali ed ambientali,
- Conservazione e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale,
- Valorizzazione dei caratteri identificativi del territorio,

- Interazione con le reti tecnologiche,
- Interazione con i vincoli territoriali

e ciascuna delle AZIONI DI RUE precedentemente individuate:

- Disciplina particolareggiata dei centri storici e degli insediamenti storici isolati
- Disciplina dei beni testimoniali.
- Zone residenziali sature
- Zone residenziali di saturazione
- Zone produttive sature
- Zone produttive di completamento
- Ambiti agricoli di valore naturale-ambientale
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
- Ambiti a vocazione produttiva agricola
- Recupero di fabbricati esistenti in ambiti rurali.

Le matrici di valutazione dei potenziali effetti locali sull'ambiente e sul territorio sopra riportate, evidenziano la sostenibilità delle trasformazioni urbanistico-edilizie disciplinate dal RUE, trattandosi di interventi che:

- non apportano incrementi della potenzialità edificatoria residenziale e produttiva rispetto a quella riportata nella VALSAT del PSC. A tale proposito si precisa che la VALSAT del PSC è stata impostata considerando, non solo le potenzialità edificatorie previste per gli ambiti di nuovo inserimento, ma anche quelle residue potenzialmente realizzabili negli ambiti consolidati ed il recupero del patrimonio edili esistente negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
- identificano, per ciascun ambito o sub/ambito, le azioni normative finalizzate a promuovere interventi tesi a ricondurre a valori di sostenibilità le azioni di piano attraverso idonee misure di mitigazione o compensazione.

Si ritiene che il RUE del comune di Vigolzone non introduca elementi di potenziale conflittualità rispetto al PSC approvato, bensì proponga, con le regolamentazioni normative, soluzioni nei confronti dei possibili impatti conseguenti l'attuazione degli interventi edificatori prospettati, coerentemente con le strategie d'ambito riportate nella

normativa dello stesso PSC, che ha già analizzato in apposito documento di VALSAT gli impatti derivanti dalle scelte urbanistiche e le opportune soluzioni per mitigarli.

G – PIANO DI MONITORAGGIO

All'interno della VALSAT del PSC è riportato inoltre il “Piano di monitoraggio” e gli indicatori significativi, ritenuti coerenti anche per il RUE.

Gli indicatori che si sono individuati nella VLSAT del PSC sono raggruppati in due tematiche principali:

- Il sistema ambientale,
- Il sistema insediativo

Sono rilevanti al fine di verificare la corrispondenza fra l’attuazione del RUE e gli obiettivi del PSC. i seguenti indicatori:

Sistema ambientale:

- A02 - Suolo permeabile – Superficie urbanizzata
- A03 - Consumo d’acqua
- A04 - Depurazione delle acque reflue urbane
- A06 - Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
- A08 - Livello d’inquinamento acustico

Sistema insediativo

- I01 – Abitanti residenti
- I02 – Indice di dipendenza della popolazione
- I03 – Grado di occupazione del patrimonio edilizio
- I04 – Servizi pubblici di quartiere/ Abitanti
- I05 – Dotazione di verde pubblico/Abitante
- I06 – Esercizi commerciali al dettaglio/abitanti
- I07 – Piste ciclopedonali

H - REPORT PERIODICI

Al fine di rilevare con periodicità l'evoluzione del territorio e la conformità o meno con gli obiettivi che il PSC si è posto, si ritiene necessario che gli Uffici Comunali, con cadenza annuale o biennale, ma comunque secondo le indicazioni di ciascuna scheda degli indicatori di monitoraggio, aggiornino i valori indicati dalle schede di cui al punto precedente per verificare l'avvicinamento o meno al valore obiettivo indicato sulle schede.

Oltre al l'aggiornamento delle schede di valutazione è da ritenersi necessario, con cadenza annuale, procedere al rilevamento di eventuali **nuovi vincoli in base al D.Lgs 42/2004** ed a nuove tutele di carattere ambientale o archeologico che siano emersi successivamente alla stesura del RUE.

Va comunque tenuto presente che il complesso degli indicatori dovrà e potrà essere modificato nel tempo, aggiungendo o togliendo informazioni, in base a nuove eventuali esigenze o a nuovi indicatori reperibili.

Il puntuale monitoraggio del territorio potrà consentire di verificare eventuali contrasti fra le previsioni del RUE e gli obiettivi del PSC, permettendo di poter procedere tempestivamente alla stesura di opportune varianti al RUE per modificare effetti indesiderati.

I - VERIFICA DI CONFORMITA' AI VINCOLI E PRESCRIZIONI

Il RUE articola la disciplina dei vincoli nei seguenti sistemi di tutele e vincoli:

- sistema insediativo storico
- ambiti di valore naturale ed ambientale
- ambiti e fabbricati di valore paesaggistico
- beni sottoposti a tutela del d.lgs 42/2004
- zone a vincolo speciale

I vincoli sono individuati graficamente nelle "Tavole dei vincoli 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d,2.e e descritti nella "scheda dei vincoli"

Per ogni vincolo sono riportati:

- Riferimento normativo che disciplina la tutela o il vincolo
- Disposizioni: breve descrizione delle disposizioni

La VALSAT valuta la conformità con i vincoli riportati sulle “Tavole dei vincoli” mediante la redazione di una tabella, nella quale sono riportate:

- natura del vincolo,
- normativa di riferimento
- articoli delle NTA del RUE inerenti l’applicazione dei vincoli